

CAMERA DEI DEPUTATI N. 669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, ANSELMI, AZZOLINI,
BIANCHI, FOSCHI, PISICCHIO, ROCCHI, SCOTTI VINCENZO**

Presentata l'8 luglio 1987

Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settore dei servizi sociali operano diverse cooperative, le quali nascono dall'esigenza di unirsi per servire gli altri. Esse si sostituiscono, spesso, alle istituzioni pubbliche, svolgendo la loro attività nei seguenti comparti:

prevenzione e recupero dei disadattati, drogati, ex carcerati, ex ricoverati in manicomio, offrendo loro occasioni di lavoro;

reinserimento sociale e lavorativo degli handicappati soprattutto attraverso la costituzione di laboratori per la produzione e la commercializzazione di manufatti;

assistenza ai minori attraverso la gestione di scuole, doposcuola, ambulatori, case, colonie, asili, centri ricreativi e culturali, mense, ecc.;

assistenza agli anziani, agli infermi, anche per il tramite di apposite convenzioni con gli enti locali (comuni, USL e cooperative formate da gruppi di volontariato).

Come può evincersi da questi esempi, si tratta di cooperative parzialmente riconducibili ai tipi tradizionali, quali sono le cooperative di produzione e lavoro o di servizio o misto. Infatti in esse la prestazione d'opera, limitatamente a qualche ora al giorno, si basa soprattutto sul volontariato o sull'impegno di persone colpite da *handicaps*.

Come noto, le cooperative in esame versano i contributi previdenziali ed assicurativi sulla base di salari medi convenzionali.

Per effetto del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 638 del

1983, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore al 7,5 per cento dei minimi di pensione in vigore al 1° gennaio di ogni anno (dal 1° gennaio 1984 superiore a lire 20.000 giornaliere, e cioè oltre le lire 500.000 mensili).

Tale rilevante aggravio contributivo è insostenibile per le cooperative di solidarietà sociale le quali erogano, del tutto occasionalmente, compensi ai soci notevolmente inferiori persino al predetto limite minimo.

In una parola, la normativa in esame mal si attaglia alle suddette cooperative per un duplice ordine di motivi, entrambi sostanziali:

anzitutto, perché le prestazioni erogate in favore dei fruitori del servizio sono obiettivamente occasionali e saltuarie, talché in nessun caso si riesce a raggiungere un minimo costante di ore giornaliere e per di più, per un numero fisso di giornate mensili;

inoltre, sia perché l'utenza è costituita tra le categorie le più diseredate (vecchi, malati, ecc.) sia perché gran parte di coloro che prestano il servizio sono dei disadattati o portatori di *handicaps* che, attraverso il servizio medesimo, cercano e trovano esclusivamente il loro reinserimento nella società civile, mentre la parte residua è formata da soggetti che prestano la propria opera per mera solidarietà sociale.

Il livello di economicità di tali cooperative è, conseguentemente, bassissimo e pressoché trascurabile.

Tali i motivi che legittimano ed impongono l'esclusione di questa categoria dal novero dei soggetti economici, ed in conseguenza produttori di reddito nel senso classico del termine.

Consegue, all'evidenza, l'assoluta estraneità della categoria da quelle altre categorie lavorative di persone ricomprese nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Per ovviare a tale sostanziale ingiustizia, si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nozione).

1. Le cooperative di solidarietà sociale hanno per scopo la promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci, ai quali mirano ad arrecare beneficio mediante le attività svolte, ai sensi degli articoli 3 e 4.

2. Lo statuto determina le attività che la cooperativa può svolgere; ad esse i soci prendono parte quali utenti o quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie.

3. In ragione dello svolgimento delle attività predette la cooperativa è regolata dalle norme della presente legge, nonché dalle disposizioni proprie del settore nel quale essa opera, in quanto compatibili.

ART. 2.

(Denominazione).

1. La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la indicazione di « cooperativa di solidarietà sociale ».

ART. 3.

(Cooperative di promozione umana).

1. Le cooperative di promozione umana si propongono la produzione di servizi sociali ed assistenziali, anche attraverso l'esercizio di imprese a carattere agricolo, industriale o di servizi, e devono essere costituite fra soci prestatori di cui almeno un terzo apporti prestazioni personali volontariamente, stabilmente e gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Al volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute o documentate, nei limiti precedentemente stabiliti dalla cooperativa.

3. Le cooperative sono tenute ad ammettere come soci, secondo le modalità definite statutariamente, le persone a cui favore operano, quando queste ne facciano richiesta.

ART. 4.

(Cooperative di integrazione sociale).

1. Le cooperative che si propongono di integrare stabilmente in attività lavorative persone invalide devono essere costituite fra soci di cui almeno il 40 per cento siano invalidi con riduzione della capacità lavorativa almeno di un terzo.

ART. 5.

(Deroghe).

1. Su richiesta della cooperativa interessata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare la deroga alle percentuali previste sia dalla presente che da altre leggi.

ART. 6.

(Condizioni e divieti).

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. La quota di utili che non è assegnata alla riserva legale o statutaria deve essere destinata a fini di solidarietà sociale inclusa la devoluzione gratuita a favore di altre cooperative perseguenti tali fini.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di esclusione o morte del socio la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini di solidarietà conformi a quelli statutariamente perseguiti. In caso di controversia la decisione spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la regione nel cui territorio la cooperativa ha la sede legale, e sentita la Commissione centrale per le cooperative.

4. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

ART. 7.

(Modifiche ed integrazioni degli articoli 10, 11, 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda le cooperative di solidarietà sociale di cui al successivo articolo 13, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alla regione nel cui territorio l'Ente ha la sede legale, entro quaranta giorni dalla data del verbale ».

3. All'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cooperative di solidarietà sociale di cui al successivo articolo 13, i provvedimenti stessi sono disposti, previo parere della regione competente ai sensi del precedente articolo 10 ».

4. Alla fine del secondo comma dell'articolo 13 è aggiunta la seguente voce:

« Sezione cooperazione di solidarietà sociale ».

5. All'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative di so-

lidarietà sociale sono iscritte anche nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

ART. 8.

(Trattamento speciale).

1. Ferme restando tutte le agevolazioni previste per le cooperative, in generale le cooperative di solidarietà sociale godono dei benefici di cui ai commi seguenti.

2. I redditi conseguiti dalle cooperative di solidarietà sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.

3. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative di solidarietà sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

4. Le agevolazioni e le esenzioni a favore di società cooperative relative all'imposta di registro previste dalle leggi in vigore si applicano alle cooperative di solidarietà sociale senza limite di tempo, qualunque sia il valore dell'atto. Le cooperative di solidarietà sociale godono della riduzione al quarto delle imposte catastali e ipotecarie in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

5. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, è aggiunto il seguente numero: « 28) le prestazioni di carattere assistenziale rese dalla cooperativa di solidarietà sociale con facoltà di rinunzia all'esenzione ».

6. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme in materia, il godimento delle agevolazioni sia fiscali che di qualsiasi altra natura da parte delle cooperative di solidarietà sociale è subordinato

esclusivamente alla osservanza della presente legge. In difetto ed in caso di controversia sull'ammissibilità, revoca e decadenza delle agevolazioni decide il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa, per quanto di ragione, con quello delle finanze e con la regione competente per territorio, udita la Commissione centrale per le cooperative ».

7. Alle cooperative di solidarietà sociale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. Le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni alle disposizioni in essa previste.